

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore  
Bancario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di  
concerto con Confcommercio,  
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 4 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con nota del 13.11.2009, il ricorrente esponeva di essere cliente della Banca ormai "da venti anni" e di aver goduto di un'apertura di credito per € 10 mila per circa cinque anni. In vista della cessazione del rapporto, il cliente provvedeva al pagamento di "alcuni Rid che senza nessun avviso, mesi prima, erano stati respinti". Solo nel mese di settembre 2009, in occasione del rinnovo delle linee di credito di cui godeva presso altro intermediario in qualità di amministratore di una società, l'interessato apprendeva di essere oggetto di segnalazione per situazione di c.d. sofferenza presso gli archivi della Centrale dei rischi (di seguito CR), motivo per il quale i predetti affidamenti non venivano rinnovati.

Il cliente precisava di “non aver ricevuto nessuna comunicazione [circa] la revoca del fido, della chiusura del conto né tanto meno dell'imminenza di un'azione legale nei [suoi] confronti”.

Ciò posto aveva manifestato l'intendimento di rientrare dall'esposizione debitoria e, al tempo stesso, di adire l'A.B.F.

Il ricorrente ha quindi formulato richiesta di risarcimento dei danni derivati dalla segnalazione del proprio nominativo nella C.R. nella misura di € 300 mila (importo poi ridotto ad € 100 mila con comunicazione del 18 febbraio 2010).

Il cliente ha precisato di aver pagato il debito all'origine della segnalazione “mediante due versamenti per un totale di € 10.972,00”.

L'intermediario ha indicato analiticamente le comunicazioni trasmesse al ricorrente che, “ancorché inviate al corretto indirizzo, non sono state ricevute” dal destinatario “e sono state restituite per compiuta giacenza”. In particolare, con comunicazione del 5/5/2009 indirizzata per conoscenza al garante, il cliente veniva invitato, stante l'anomalo andamento del rapporto, “a presentarsi in banca al fine di concordare un piano di rientro”. La citata nota, regolarmente ricevuta dal garante, veniva restituita al mittente siccome non ritirata dal destinatario; ciò nonostante, con lettera del 14/5/2009 il ricorrente ne dava riscontro “sostenendo, tra l'altro, che entro la fine del mese di maggio avrebbe provveduto alla chiusura del c/c e al relativo saldo”. In relazione a tanto, con lettera del 5/6/2009, parimenti ricevuta dal garante ma non ritirata dal cliente, la banca segnalava “di non aver avuto alcun riscontro all'impegno assunto per la regolarizzazione del rapporto; con la stessa lettera si comunicava al cliente la revoca dell' affidamento concesso invitandolo, entro quindici giorni, al ripianamento del debito [...] con l'avviso [...] che trascorso senza riscontro il [suddetto] termine, si sarebbe proceduto al recupero del credito previo avvio delle azioni legali.” La relativa posizione debitoria è stata, quindi, appostata quale c.d. sofferenza “dopo circa 4 mesi della lettera di revoca e diffida”, ossia l'8/10/2009. Il debito, invece, è stato estinto dal debitore solo con versamenti del 20 e 24 novembre successivi.

Per quanto attiene all'anomalo andamento del rapporto, la banca ha precisato che “il c/c [...] ha presentato nel corso del 2009 carattere di persistente immobilizzo con scarsi (per numero e importo) movimenti in avere; tale comportamento, in



contraddizione evidente con la volontà di rientrare del debito, si è ulteriormente confermato a partire dal mese di aprile 2009; infatti l'ultimo versamento (di € 150,00) è stato effettuato in data 7 aprile 2009 e da quella data non si rileva più alcun movimento in avere". La banca ha pertanto proceduto alla revoca del fido in conformità di quanto previsto dal contratto sottoscritto dal ricorrente a mente del quale aveva "facoltà, in qualsiasi momento di recedere da tale apertura di credito [...] con apposita comunicazione scritta. In ogni caso per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente un preavviso non inferiore a 3 giorni".

## DIRITTO

La domanda di risarcimento del danno non è fondata.

La stessa viene basata dal Cliente sulla omissione, che egli imputa alla Banca, della debita comunicazione concernente la "revoca del fido" onde è scaturita la segnalazione del nominativo del cliente nella C.R. che si assume immediatamente causativa dei danni lamentati.

Senonché, il fondamento così dato alla pretesa manca siccome:

- a) la comunicazione *de qua*, in data 5 giugno 2009, risulta spedita con nota raccomandata all'indirizzo comunicato dal Cliente;
- b) l'annotazione dell'ufficio postale incaricato del recapito attesta la c.d. compiuta giacenza del plico e, così, l'attualità almeno formale dell'indirizzo del destinatario;
- c) la comunicazione è stata ricevuta, in ogni caso, altresì dal garante del Cliente;
- d) la comunicazione di "revoca dell'affidamento" è sopravvenuta all'impegno già assunto per iscritto dal Cliente di voler "provved[ere] alla chiusura del c/c e al relativo saldo", con termine stabilito "entro la fine del mese di maggio";
- e) l'adempimento in parola risulta viceversa da lui eseguito soltanto in data 20 e 24 novembre 2009, "mediante due versamenti per un totale di € 10.972,00";
- f) il saldo di conto corrente, peraltro, risultava già al 30 aprile 2009, e cioè alla scadenza mensile immediatamente successiva l'ultimo versamento operato, negativo per un ammontare di € 10.221,65, dunque eccedente l'apertura di credito riconosciuta.

Su queste premesse, deve convenirsi che:



1. da un lato, il potere di recesso dal contratto appare correttamente esercitato, finanche prescindendo dalla giusta causa addotta dalla Banca (ed effettivamente risultante dall'andamento contabile del rapporto, stabilmente connotato da esposizione debitoria oltre il limite convenuto), atteso che - trattandosi di contratto *sine die* - il recesso è stato comunque preceduto da preavviso né questo ha tenuto dietro ad altro comportamento di acquiescenza sopra un maggiore importo del credito onde sarebbe potuto apparire, poi, arbitrario l'esercizio del potere di sciogliersi dal contratto;
2. dall'altro, la comunicazione dell'intervenuto recesso è stata inviata con impiego della diligenza esigibile da parte della Banca.

La conclusione ultima, in particolare, appare di per sé idonea a impedire l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni stante la prospettazione di parte ricorrente che adduce quale unica *causa petendi* il fatto che "nessuna comunicazione" abbia riguardato la "revoca del fido", dunque senza che la contestazione del comportamento dell'Intermediario investa, in realtà, l'atto presupposto di siffatta comunicazione (cioè l'esercizio del recesso dal contratto di apertura di credito, peraltro legittimo per quanto detto); tantomeno la contestazione investe l'atto conseguente della segnalazione del nominativo del Cliente in C.R.: in altri termini, benché il danno derivi proprio dall'intervenuta segnalazione, il Cliente non ne lamenta apparentemente un'intima illegittimità, e implicitamente viene assumendo che se avesse avuto contezza della "imminenza di un'azione legale" (genere entro cui si può far rientrare la serie delle condotte dell'Intermediario conseguenti alla situazione di insolvenza del Cliente, inclusa dunque l'appostazione del dato in C.R.) egli avrebbe potuto prevenire, col più tempestivo comportamento di estinzione delle obbligazioni sin lì rimaste inadempite, il fatto generatore del danno.

E però, stante l'addebito del difetto di comunicazione mosso alla Banca in relazione a un atto comunque destinato a collocarsi "nell'imminenza" della segnalazione (e idoneo cioè a prevenirla mediante un'utile cooperazione del destinatario della comunicazione medesima), il Collegio ritiene di esaminare un profilo ulteriore che appare logicamente implicato nella *causa petendi* effettivamente spesa dal ricorrente, quello inerente il mancato assolvimento del dovere che, per principio fattosi ormai immanente al sistema delle relazioni con la clientela e che può finanche

prescindere dalla puntuale disposizione cogente nella fattispecie (ora v. Circ. n. 139 dell'11.12.1991, come aggiornata in data 4 marzo 2010), incombe alla Banca, cioè di esplicitare per iscritto l'imminente registrazione dei dati del Cliente in uno degli archivi creati per la gestione c.d. centralizzata dei rischi finanziari.

Dunque, mentre rimane estraneo all'accertamento dell'A.B.F. ogni questione inerente la sussistenza, in concreto, dei presupposti per il tipo di segnalazione compiuta presso l'archivio della C.R. (notoriamente il censimento delle c.d. "sofferenze" non essendo riconducibile al mero inadempimento dell'obbligazione), viceversa dev'essere esaminato il profilo relativo all'obiettiva mancanza, nel caso che occupa, di ogni comunicazione esplicitamente conferente l'iscrizione dei dati in C.R.

Senonché, il danno del cui risarcimento si tratta non può dipendere in concreto dal difetto di comunicazione del genere addebitato alla Banca siccome la segnalazione alla C.R. è sopravvenuta in data 8 ottobre 2009, cioè a distanza di oltre quattro mesi dalla scadenza dell'impegno assunto dal Cliente di pagare il debito e dalla conseguente comunicazione del recesso dal contratto di apertura di credito inviatagli: comunicazione che, in virtù dell'intervallo temporale successivamente riconosciuto al Cliente per l'adempimento, ha ampiamente rimosso dalla serie eziologica del danno lamentato l'essenzialità della pur diversa (e in effetti mancata) comunicazione inerente l'imminenza della registrazione dei dati in C.R.

Si deve ribadire, cioè, nel pur diverso contesto rispetto a quello di genitura dell'affermazione giurisprudenziale (e previa modifica di quanto è necessario per l'adattamento nel contesto che interessa qui), che, le volte che non sia lamentato il danno da deficiente informazione in quanto tale (cfr. Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847) ma piuttosto quello che sarebbe stato possibile evitare se dell'informazione (in capo ad altri doverosa) il danneggiato avesse goduto, il danno rimane non risarcibile qualora la condotta omessa si riveli in concreto inessenziale alla produzione dell'evento dannoso, comunque altrimenti destinato all'accadimento. Trattasi del principio in buona sostanza recepito anche dalle "Norme in materia di procedimento amministrativo", per cui anche in base al diritto pubblico non è produttiva di conseguenze la "mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 14, comma 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15).

In definitiva, il danno preteso dal Cliente, ad avviso del Collegio, non è sotto alcun profilo risarcibile.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI